



*Prefettura di Bari*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

Bari, data protocollo

**Circolare n. 38 /2023**

- AI SIGG. SINDACI
- AI SIGG. SEGRETARI GENERALI  
dei Comuni di:  
**ACQUAVIVA DELLE FONTI - CASAMASSIMA -  
MOLA DI BARI - MONOPOLI - NOCI -  
POGGIORSINI - TORITTO**
- AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
- AI SIGG. SEGRETARI GENERALI  
dei Comuni di:  
**ALTAMURA - VALENZANO**
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
ELETTORALE CIRCONDARIALE  
presso il Comune di  
**BARI**
- AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI  
ELETTORALI CIRCONDARIALI:  
presso i Comuni di:  
**ACQUAVIVA DELLE FONTI - ALTAMURA -  
CASAMASSIMA - MODUGNO - MONOPOLI -  
PUTIGNANO - RUTIGLIANO**
- AL SIG. QUESTORE  
**BARI**
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI  
CARABINIERI  
**BARI**
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA  
**BARI**

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023. Adempimenti in materia di propaganda elettorale.



*Prefettura di Bari*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

Con riferimento al turno ordinario annuale di elezioni amministrative di cui all'oggetto, il Ministero dell'Interno con circolare pari numero ha richiamato l'attenzione sui principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

### **1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta**

L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, **tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 11 aprile e venerdì 14 aprile 2023**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, le Giunte comunali nei comuni interessati alle consultazioni in oggetto devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Le Sottocommissioni elettorali circondariali interessate dalle operazioni di ammissione delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d'ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione delle liste ammesse), a questa Prefettura-U.T.G. e ai sindaci dei comuni stessi affinché siano posti in grado di assegnare correttamente gli spazi.

Codesti Enti vorranno trasmettere gli atti deliberativi in questione.

### **2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda**

**Dal 30° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **da venerdì 14 aprile 2023**, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.



*Prefettura di Bari*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

### **3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**

Sempre **da venerdì 14 aprile 2023**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell'Amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

### **4) Uso di locali comunali**

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

### **5) Agevolazioni fiscali**

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

### **6) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun



*Prefettura di Bari*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

## **7) Diffusione di sondaggi demoscopici**

**Nei 15 giorni precedenti la data di votazione**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 29 aprile 2023**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

## **8) Inizio del divieto di propaganda**

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, e quindi **da sabato 13 a lunedì 15 maggio 2023**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione** è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

## **9) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici**

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.



*Prefettura di Bari*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali*

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

\* \* \*

I signori Sindaci e Commissari straordinari vorranno dare notizia delle richiamate disposizioni in materia di propaganda elettorale ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici locali.

IL PREFETTO  
(Bellomo)

